

Lezione del 19.7.2021

Casi pratici proposti dal Dott. Alessandro Gusmitta

- 1) Tizio si rivolge ad un legale non appena ricevuto avviso ex art. 415-bis c.p.p. emesso dalla Procura di Padova. Da questo si desume che Tizio è indagato della contravvenzione di cui all'art. 186, co. 2, lett. b) e 2-sexies d.lgs. 285/1992 ("Nuovo Codice della Strada") perché, alle ore 22,15 del 31.12.2020, conduceva la propria auto in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico accertato di 1 g/l.

Tizio – soggetto "incensurato" - manifesta al legale la volontà di definire il procedimento quanto prima, non potendo sostenere i costi di un processo penale; allo stesso tempo, si dice preoccupato per le "sorti" della propria patente di guida, per ragioni di lavoro.

Dagli atti di indagine risulta che: - l'apparecchio utilizzato dalla Polizia Stradale per gli accertamenti alcolemici era conforme alle disposizioni ministeriali e recentemente sottoposto a revisione; - Tizio ha ricevuto l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore ex art. 114 disp. att. c.p.p.; - durante tutto l'arco del controllo di Polizia, Tizio ha mantenuto un atteggiamento "*collaborativo*".

Nelle vesti del legale di Tizio, si espongano sinteticamente le possibili iniziative difensive e le relative conseguenze, favorevoli e non, per l'assistito.

- 2) Con sentenza emessa al termine del dibattimento dal tribunale di Padova, in composizione monocratica, Caio è stato condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di tre anni di reclusione e 620,00 € di multa in quanto ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 624-bis c.p.

Preoccupato per l'entità della sanzione, si rivolge ad un nuovo legale, revocando quello precedentemente nominato per il "primo grado".

Dalla disamina degli atti, si desume che Caio è imputato del reato in questione per essersi impossessato di una vecchia bicicletta, sottraendola dal cortile del condominio ove abita la persona offesa, la quale ha osservato la scena e allertato i Carabinieri. Questi ultimi, dopo alcune brevi ricerche, hanno sorpreso Caio nei pressi di un supermercato della zona, intento a salire a bordo della bicicletta in questione, sequestrata e restituita di lì a poco alla persona offesa.

Il Tribunale ha applicato a Caio il minimo della pena in considerazione della "*modesta gravità del fatto*", riconoscendogli le attenuanti generiche in ragione della giovane età, della confessione resa in dibattimento e dell'"*assenza di precedenti o successive condanne*".

Inoltre, si rinviene un'ordinanza con cui il giudice ha dichiarato inammissibile la richiesta di ammettere Caio alla messa alla prova (tempestivamente formulata dal suo precedente difensore, munito di procura speciale); tale declaratoria è motivata a fronte del fatto che la richiesta veniva "*avanzata fuori dai casi previsti dalla legge*".

Assunte le vesti del nuovo legale di Caio, si rediga/imposti l'atto di impugnazione idoneo a tutelarne le ragioni.

Casi pratici proposti dall'Avv. Luca Carraro

- 1) Tizio, conduttore di un immobile sito in Padova, dopo essersi ripetutamente rifiutato di versare il canone locatizio previsto nell'apposito contratto, veniva interessato da una procedura di sfratto che si concludeva con la convalida.

Veniva attivata la procedura esecutiva e Tizio non ottemperava all'intimazione di rilascio. L'Ufficiale Giudiziario, Caio, accompagnato dagli Agenti Mevio e Sempronio (a cagione del carattere particolarmente irascibile di Tizio, già noto per alcuni precedenti di polizia) si recava dunque presso l'immobile per dar seguito alla procedura. Non appena Caio si accingeva a dare inizio alle incombenze d'ufficio, tuttavia, veniva raggiunto da Tizio, il quale con gesto fulmineo gli strappava di mano la documentazione necessaria alla redazione del verbale e, alle richieste di calmarsi e di permettere l'ordinato svolgersi della procedura di rilascio, prendeva a spingere gli agenti operanti, indirizzando loro offese incidibili, minacciandoli e raggiungendo sia Mevio che Sempronio con dei calci.

Ritornato in sé, il giorno seguente, Mevio si rivolge al proprio legale, chiedendo quali potrebbero essere le conseguenze, penalmente rilevanti, della propria condotta.

- 2) Con sentenza del Tribunale di Padova, in composizione monocratica, emessa a seguito di procedimento ordinario, Tizio veniva condannato alla pena di mesi 6 di reclusione per i delitti di cui agli artt. 81 cpv. e 640 c.p. per aver, nell'arco della medesima settimana, callidamente finto di voler porre in vendita a Caio e, successivamente, a Mevio una bicicletta. Più nel dettaglio, Tizio, via telefono, fissava un appuntamento con Caio alle ore 12:00 in Prato della Valle e lo induceva a versargli la somma di euro 50 mediante ricarica di una postepay di cui forniva il numero identificativo. Non si presentava poi all'incontro e non consegnava la bicicletta di cui aveva mandato via *WhatsApp* le foto al Caio.

Qualche giorno dopo, Tizio serbava analogo contegno nei confronti di Mevio.

All'esito del dibattimento - nel quale era emerso come Tizio fosse un giovane studente incensurato - la difesa chiedeva una pronuncia di proscioglimento per particolare tenuità del fatto *ex art. 131 bis c.p.*, ma il Giudicante, in considerazione della pluralità degli episodi, riteneva di non poter dar seguito a tale richiesta in quanto «*la reiterazione delle condotte penalmente rilevanti costituisce il segno di una devianza non occasionale*», ritenendo la disciplina e la *ratio* del reato continuato radicalmente incompatibile con l'istituto di cui all'art. 131 *bis* c.p.

Assunte le vesti del legale di Tizio, si rediga/si imposti l'atto difensivo più opportuno.